

**REGOLAMENTO ALLO STATUTO**  
**DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

**approvato nella seduta del 20.06.2002**

**ELEZIONI.**

**Art. 1** - Sono elettori tutti i parrocchiani, battezzati, dai 18 anni compiuti.

Sono eleggibili tutti i parrocchiani, battezzati, che si impegnano a vivere l'adesione di fede a Gesù Cristo, ad ispirare le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale, dai 18 anni compiuti.

**Art. 2** - Il Consiglio Pastorale, almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, indice la consultazione, nominando una Commissione preparatoria, formata dai Parroci e da alcuni membri del CPP uscente. La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della Comunità e predispone criteri e norme per la formazione del nuovo Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per nomina. In particolare:

- provvede a formare la lista dei candidati all'elezione, salvaguardando un'adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all'età e alle diverse zone della Parrocchia;
- prepara la lista delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali che hanno il diritto di eleggere ognuna un proprio rappresentante al Consiglio;
- indica le procedure di votazione, sentite le proposte del Consiglio Pastorale uscente;
- garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.

**Art. 3** - Al Consigliere eletto, che rinuncia, subentra il primo non eletto. In caso di dimissioni o di mancata partecipazione all'attività del Consiglio, il Consigliere che cessa viene sostituito dal primo dei non eletti. Il subentrante deve essere della medesima zona o realtà pastorale di colui che cessa.

**Art. 4** - Nel caso che una zona rimanga senza rappresentante, il consiglio pastorale può nominare una persona a rappresentarla.

**Art. 5** - E' dovere di ogni Consigliere partecipare a tutte le riunioni del Consiglio. In caso di impedimento dovranno essere avvertiti i Parroci o il Segretario, direttamente o attraverso altro Consigliere, motivando l'assenza. Dopo tre assenze non giustificate, il consigliere decade.

**Art. 6** - Il Consiglio Pastorale elegge tra i membri laici, con separata votazione, il moderatore e due consiglieri, per il Consiglio di Presidenza.

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE.**

**Art. 7** - Il Consiglio è convocato dal Consiglio di Presidenza mediante pubblicazione sul foglio parrocchiale, ed eventualmente con avviso spedito o recapitato a cura della segreteria.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario di inizio della riunione.

**Art. 8** - L'ordine del giorno è reso noto alla Comunità a mezzo del foglio parrocchiale, perché chiunque possa far pervenire osservazioni o dare il proprio contributo per iscritto o tramite componenti del Consiglio Pastorale.

**Art. 9** - La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Ogni seduta inizia con un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio.

La discussione in Consiglio viene diretta dal moderatore o, in assenza di questi, da un membro laico del Consiglio di Presidenza.

In apertura di riunione viene approvato il verbale della seduta precedente, preventivamente recapitato ai consiglieri. I Consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata di mano.

Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato.

Esaurita la relazione, i Consiglieri chiedono la parola per alzata di mano. Successivamente il relatore risponde agli interventi.

**Art. 10** - Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione su chiari quesiti attinenti l'argomento e formulati dal Relatore d'intesa con la Presidenza.

La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella semplice (metà più uno dei presenti). E' facoltà della Presidenza chiedere, motivandola, votazione con maggioranza qualificata (due terzi degli aventi diritto) al fine di salvaguardare la comunione e di impegnare la partecipazione operativa.

La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. In ogni caso, anche per l'approvazione dei verbali, l'astensione dal voto e il dissenso devono essere motivati.

Il Consigliere impedito ad intervenire all'Assemblea consigliere può far pervenire la propria opinione sugli argomenti all'o.d.g., direttamente per iscritto o attraverso altro Consigliere, quale contributo alla discussione.

Non è ammessa la delega per il voto.

**Art. 11** - L'ordine del giorno termina con: Eventuali comunicazioni, richieste, proposte; tali argomenti non possono diventare oggetto di deliberazione in quella seduta, ma possono diventare argomenti da porre all'o.d.g. di una successiva riunione del Consiglio Pastorale.

**COMMISSIONI.**

**Art. 12** - Le Commissioni sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di quindici persone.

Possano far parte delle Commissioni anche persone *esterne* al Consiglio Pastorale.

**Art. 13** - Ogni componente del Consiglio si impegna a far parte di almeno una Commissione.

Uno dei membri del Consiglio Pastorale presenti nella Commissione assume l'incarico di Coordinatore della Commissione, come previsto dal successivo Art. 14.

**Art. 14** - Ciascuna Commissione elegge nel suo interno un Coordinatore con funzione, anche, di Moderatore scelto fra i membri del Consiglio Pastorale componenti della Commissione e un Segretario.

**Art. 15** - Le proposte formulate dalle Commissioni vengono comunicate al Consiglio di Presidenza a mezzo il Coordinatore e successivamente illustrate al Consiglio Pastorale.

#### ***RAPPORTO CON CONSIGLI E GRUPPI.***

**Art. 16** - Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ed i Gruppi di Servizio e Associativi parrocchiali relazionano il Consiglio Pastorale sulla loro attività.

#### ***ASSEMBLEE PARROCCHIALI.***

**Art. 17** - Il Consiglio Pastorale decide e prepara la convocazione delle Assemblee Parrocchiali.

#### ***RAPPORTI CON ALTRI CONSIGLI PASTORALI E CON LA FORANIA***

**Art. 18** - Il CPP opera in sintonia con l'Assemblea generale della Forania, alla cui composizione esso concorre eleggendo un proprio rappresentante laico, due per le parrocchie che superano i duemila abitanti (cfr. Statuto delle Foranie, art. 6.c). Il CPP si adopera a trovare momenti e forme di collaborazione con i Consigli delle altre comunità parrocchiali del territorio, con particolare riferimento a quelle della propria Unità Pastorale. Le Parrocchie guidate da uno stesso Parroco costituiscono singoli CPP, che però troveranno momenti di incontro per la programmazione unitaria delle attività pastorali comuni.

#### ***MODIFICHE.***

**Art. 19** - Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Pastorale e con parere favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.